ALLEGATO 5

SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA LE BANCHE/INTERMEDIARI FINANZIARI E IL GESTORE DEL FONDO DI GARANZIA PER IL CIRCOLANTE DELLE IMPRESE

TRA

VILUPPO BASILICATA S.p.A., società unipersonale, con sede in Potenza, ia Centomani, 11 Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle nprese n. 06285661002, in persona di
, nella sua qualità di
e legale rappresentante della società
viluppo Basilicata S.p.A., per la carica domiciliato presso la sede legale ella Società;
E
Banca/Intermediario Finanziario, con sede
1, alla Via
, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle
mprese n presso la CCIAA di
apitale sociale interamente versato, partita
VA dell'Albo dei
ruppi Creditizi in data ai sensi del Decreto Legislativo
° 356/90, (in prosieguo "Banca"), rappresentata dal
, il
//19 domiciliato per la carica in alla Via
, (delegato in virtù della procura)

PREMESSO CHE

- La Regione Basilicata, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, persegue lo sviluppo del sistema produttivo regionale e la crescita competitiva dello stesso.
- La Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 stabilisce obiettivi generali, definisce gli strumenti di intervento e le modalità per la loro attuazione ed





SviluppoBasilicata

individua le fonti finanziarie necessarie per lo sviluppo del sistema produttivo locale.

- L'articolo 5 della Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 prevede che, ai fini dell'attuazione dei contenuti della richiamata Legge Regionale, la Regione, anche attraverso società a partecipazione regionale, può stipulare accordi con le banche, privilegiando la collaborazione tra soggetti territoriali ed organizzazioni e la massimizzazione dei vantaggi per i destinatari di tali azioni.
- Con l'articolo 15 della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2010 è stato istituito il "Fondo di Garanzia per il circolante delle imprese" (di seguito "Fondo") al fine di consentire il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese della Basilicata.
- Con DGR Basilicata n. 606 del 29/04/2011 è stato approvato il Regolamento del Fondo di Garanzia per il circolante delle imprese (di seguito "Regolamento") che disciplina le attività e le modalità di accesso ed escussione delle garanzie del Fondo, nel quale è previsto altresì un convenzionamento delle Banche con il Gestore per la richiesta della Garanzia Diretta.
- Con la medesima DGR il *Fondo* è stato affidato in gestione a Sviluppo Basilicata S.p.A., organismo in house della Regione Basilicata (di seguito "*Gestore"*)
- Con DGR Basilicata n. ____ del __/__/2011:
 - i. è stato approvato lo schema di Accordo di Finanziamento tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. relativo al *Fondo*;
 - ii. è stata approvata la modulistica necessaria per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo;
 - iii. Sono stati approvati gli schemi di Convenzione che regolamentano i rapporti tra le *Banche/Confidi* ed il Gestore del Fondo.
- In data ____/2011 è stato sottoscritto il predetto Accordo di Finanziamento tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A.
- Il *Fondo* ha una dotazione complessiva di 10.000.000,00 di euro rivenienti da risorse della Regione Basilicata.
- Il Regolamento prevede che l'importo delle operazioni ammissibili alla Garanzia Diretta deve essere superiore a 100.000,00 euro e che importi pari o al di sotto di 100.000,00 euro potranno essere ammessi solo alla Controgaranzia.
- L'importo massimo delle operazioni ammesse alla Garanzia Diretta, per ciascuna impresa Destinataria Finale, sono definite in base alla dimensione aziendale delle imprese ed entro i limiti indicati al punto 1.3.5 del Regolamento.
- L'ammontare delle garanzie concesse dal *Fondo* non potrà essere superiore a 8 volte il valore del *Fondo* stesso.

Si conviene quanto segue





Articolo 1 (Assunzione delle premesse)

1. Le premesse, unitamente a tutti gli atti amministrativi in essa richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

- 1. La presente Convenzione disciplina la concessione di garanzie prestate da Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di soggetto Gestore del *Fondo*, in favore delle PMI (in seguito "*Destinatari Finali*") per le obbligazioni da queste contratte verso la *Banca*.
- 2. La *Banca* richiedente l'intervento del *Fondo*, firmataria della presente Convenzione, è tenuta al rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal *Regolamento* e al rispetto delle disposizioni specificate nei successivi articoli.
- 3. La *Banca* dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel *Regolamento*.

Articolo 3 (Operazioni ammissibili)

1. Sono ammissibili alla Garanzia Diretta le operazioni finalizzate all'attività di impresa, aventi la durata e gli importi indicati nel *Regolamento*.

Articolo 4 (Caratteristiche della garanzia)

- 1. La garanzia fornita dal *Fondo* è diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è escutibile a prima richiesta.
- 2. La *Garanzia Diretta* è concessa per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammessa ai benefici del *Fondo*.
- Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la Garanzia copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora, della Banca richiedente nei confronti dei soggetti Destinatari Finali, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.
- 4. Sulla quota dell'operazione garantita dal *Fondo* non può essere acquisita altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

Articolo 5 (Modalità operative)

1. Le richieste di ammissione al *Fondo* dovranno pervenire al *Gestore* nelle modalità e con le procedure previste nella Parte II del *Regolamento*.





SviluppoBasilicata

- 2. Per la richiesta di ammissibilità al *Fondo* dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica allegata al *Regolamento*.
- 3. L'istruttoria e la relativa ammissione delle richieste di accesso al *Fondo* verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, con le modalità previste nel *Regolamento*.
- 4. L'ammissione al *Fondo* è deliberata dal *Gestore* ed è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*.
- 5. L'intervento del *Fondo*, in caso di escussione delle garanzie, è limitato alla disponibilità finanziaria dello stesso.

Articolo 6 (Attività ed obblighi del Gestore)

1. Il Gestore:

- fornisce la necessaria informativa, assistenza e consulenza sia alle Banche che ai Destinatari Finali in tutte le fasi dell'iter della domanda;
- procede alla presa in carico, istruttoria e perfezionamento delle domande avanzate dalle *Banche* a valere sul *Fondo*;
- provvede alle comunicazioni nei confronti dei *Destinatari Finali* e delle *Banche* richiedenti ed espleta tutte le attività previste dal *Regolamento*.

Articolo 7 (Attività ed obblighi della Banca)

1. La *Banca* richiedente l'intervento del *Fondo*, firmataria della presente Convenzione è tenuta al rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal *Regolamento* e degli obblighi specificati nei successivi punti.

2. La Banca:

- si obbliga a fornire nei termini previsti nel Regolamento le informazioni e la documentazione che il Gestore dovesse richiedere nel corso dell'istruttoria;
- b. accetta un moltiplicatore pari a 8 per la concessione delle garanzie prestate dal *Gestore*, nei limiti della disponibilità del *Fondo*;
- c. si obbliga a comunicare al *Gestore* l'eventuale decisione della stessa *Banca*, di rinegoziare con il *Destinatario Finale* il rientro delle rate scadute e non pagate o di rinegoziare con lo stesso la durata del finanziamento; in caso di rinegoziazione della durata e di estensione della stessa, l'estensione della garanzia va esplicitamente richiesta al *Gestore*, il quale si esprimerà in merito, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
- d. si impegna a fornire, al *Gestore*, rendicontazione periodica semestrale (al 30/06 e al 31/12) mediante comunicazione scritta, riportante i seguenti dati:
 - i. agevolazione di riferimento e nominativo del beneficiario;





SviluppoBasilicata

- ii. stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca);
- iii. importo restituito;
- iv. importo residuo da restituire;
- v. eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento;
- vi. eventuali azioni intraprese per il recupero del credito.
- 2. In caso di attivazione del *Fondo*, al momento della liquidazione dell'ammontare della esposizione garantita, il *Gestore* e la *Banca* concorderanno le modalità di recupero del credito, in particolare il *Gestore* potrà:
 - conferire mandato alla Banca per il recupero coattivo delle somme dovute e non corrisposte dal beneficiario, nei limiti e con le modalità che la stessa riterrà più opportune, avvalendosi anche di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti;

ovvero

- o provvedere direttamente al recupero coattivo delle somme dovute, secondo le modalità che la stessa riterrà più opportune.
- L'erogazione del finanziamento oggetto della garanzia deve seguire le procedure e le modalità ordinariamente seguite dalla Banca per l'erogazione di finanziamenti non assistiti da garanzia pubblica.

Articolo 8 (Inadempimento della *Banca*, decadenza della garanzia)

In caso di mancato rispetto, da parte della *Banca*, del *Regolamento* ed in particolare dei termini e delle condizioni ivi previste per l'efficacia della *Garanzia*, il *Gestore* provvederà a comunicare la decadenza della stessa alla *Banca* ed al *Destinatario Finale*.

Articolo 9 (Oneri)

Non è dovuta alcuna commissione o spesa per l'accesso al *Fondo*, né da parte delle *Banche*, né da parte dei *Destinatari Finali*.

Articolo 10 (Controlli)

Relativamente alle operazioni ammesse e per la durata della Garanzia, il Gestore, la Regione Basilicata e gli organismi nazionali e comunitari autorizzati, possono effettuare controlli, visite ed accertamenti documentali che riterranno opportuni sia presso la Banca sia presso i Destinatari Finali.

Articolo 11 (Durata)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha una durata di 2 anni. In mancanza di disdetta da comunicare mediante lettera





- raccomandata entro tre mesi dalla scadenza, la stessa sarà tacitamente rinnovata per un periodo di ulteriori 2 anni.
- 2. La presente Convenzione sarà risolta di diritto in caso di scioglimento, procedure concorsuali o cessazione dell'attività da parte della *Banca*.
- 3. In caso di mancato rinnovo o scioglimento della Convenzione, la stessa rimarrà comunque in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

Articolo 12 (Riferimenti per invio delle comunicazioni)

Per la Banca:	Via	. n.		can
	città			
	faxPEC			
Per il Gestore:	Via Centomani, n. 11 -			
	tel. 0971 50661 - fax 0971 506664			
	PEC: fondogaranziacirco	olante@pec.svilur	<u>opobasilica</u>	<u>ata.it</u>
		olo 13 npetente)		
non siano defir	oversie derivanti dall'app nibili in via amministra ello esclusivo del Tribuna	itiva, le parti s		
		olo 14 ivio)		
	previsto dalla presente plamento e dalle leggi vig			
Luogo e data				
_	il <i>Gestore</i> Basilicata S.p.A.	Pe	er la <i>Banc</i>	a
Le parti approva	no espressamente ai sen	si dell'art. 1341	c.c. le cla	usole di cui agli

Per il *Gestore* **Sviluppo Basilicata S.p.A.**

art. 11 (Durata) e 13 (Foro competente).

Per la Banca



